

Il commercialista telematico

NUOVE NORME IN MATERIA DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

a cura Giuseppe Bennici

A partire dall'anno di imposta 2008, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha introdotto una semplificazione e, al contempo, una razionalizzazione concernente la deducibilità degli interessi passivi. In pratica, le nuove norme, superando il precedente meccanismo di determinazione dell'ammontare degli interessi passivi improntato sulla residualità rispetto al meccanismo della sotto capitalizzazione (ex art. 98) e del Pro rata patrimoniale (ex art. 97), fanno sì che la determinazione degli interessi passivi sia improntata alle risultanze contabili del bilancio di esercizio.

Sotto l'aspetto generale, gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati, diversi da quelli capitalizzabili quali componenti del costo principale totalmente deducibili (comma 1, lettera b), dell'articolo 110), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi ad essi assimilati. Con tale inciso si afferma un trattamento simmetrico, nel medesimo periodo di imposta, tra il componente positivo che forma reddito ed il componente negativo che riduce il reddito.

La ragione d'esclusione degli interessi passivi capitalizzabili risiede nel fatto che detti interessi, così come gli altri elementi oggetto di patrimonializzazione (mano d'opera, materie prime, altri oneri accessori di diretta imputazione etc...), concorrono indistintamente alla determinazione del costo contabile e fiscale.

Il trattamento in questione si rende applicabile anche agli interessi passivi imputati, sempre secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa diversi dagli immobili (cfr. OIC n. 13 del 13 luglio 2005 e lo IAS 23)¹.

Ai fini della corretta identificazione degli interessi, se capitalizzabili (deduzione totale) o da imputare come onere finanziario non incrementativo del costo (art. 96), bisogna, inoltre, tener conto della particolare disciplina dei cosiddetti immobili-patrimonio, ossia i beni mobili posseduti dall'impresa ma che non partecipano al processo produttivo. Sono gli immobili previsti ai fini fiscali dall'art. 90 ed in virtù del quale, i relativi oneri finanziari non possono ricomprendersi nel costo fiscale; ciò determina che, in applicazione del principio di derivazione tra bilancio civilistico e poste fiscali, dal momento che l'eventuale patrimonializzazione di interessi passivi operata civilisticamente ad incremento del valore di iscrizione degli immobili-patrimonio è, in ogni caso, priva di rilevanza fiscale - gli interessi passivi portati in bilancio ad incremento del costo degli

¹ (cfr. sul punto la circolare del Ministero delle finanze n. 73, del 27 maggio 1994, paragrafo 3.39 e, in dottrina, la circ. Assonime 10 novembre 1994, n 139, paragrafo 5).

Il commercialista telematico

immobili in esame rientreranno nell'ambito di applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 96 del TUIR². Tale disciplina è applicabile tanto agli interessi passivi sostenuti riguardo al finanziamento contratto per la costruzione dell'immobile patrimonio, quanto a quelli generatisi in relazione allo scoperto di conto corrente purché anche quest'ultimi riferiti alla costruzione dell'immobile patrimonio.

Ulteriore fattispecie sono gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, ritenuti non rilevanti ai fini dell'articolo 96. Di conseguenza, tali interessi risulteranno integralmente deducibili, non soggiacendo alla disciplina limitativa in questione.

Gli **interessi passivi residui** immediatamente non deducibili per incapienza degli interessi attivi (interessi passivi > interessi attivi), sono deducibili nel limite del **30 per cento** di un indicatore di natura reddituale quale il **risultato operativo lordo (R.O.L.)**. Il ROL è un risultato intermedio di reddito della gestione caratteristica dell'attività di impresa, determinato secondo le risultanze del bilancio civilistico. In sostanza, il calcolo del ROL si renderà necessario tutte le volte che gli interessi passivi deducibili eccedono gli interessi attivi.

Nell'ipotesi in cui, trascorso il primo triennio fiscale di prima applicazione delle disposizioni a partire dall'anno di imposta 2007, residuano delle quote di ROL non utilizzate per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, tale maggiore eccedenza può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. [es.

Quota residua ROL 2010+(ROL2011+ROL2012+ROL2013+ecc)]. Quest'ultima disposizione mira a pareggiare gli effetti della mancata applicazione delle disposizioni Thin cap e del Pro Rata Patrimoniale.

Dove si formano gli interessi passivi

Ai fini del calcolo della deducibilità ed in particolare del raffronto interessi passivi ed attivi, il legislatore ha previsto una serie di operazioni e di contratti che rilevano perché producono interessi di natura finanziaria. Essi sono gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da:

- contratti di mutuo;
- da contratti di locazione finanziaria;
- dall'emissione di obbligazioni e titoli similari³ e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.

In pratica, rilevano i rapporti di finanziamento attraverso cui la società può contrarre interessi passivi diversi da quelli di natura commerciale, quali quelli, per esempio, derivanti dalle normali dilazioni di pagamento. Infatti, ai fini della determinazione degli interessi, tra i passivi non vanno considerati quelli

² L'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) contiene una norma di interpretazione autentica secondo cui "tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi...non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90".

³ Ai fini fiscali i titoli assimilabili alle obbligazioni sono descritti dall'art. 44, comma 2 del TUIR.

Il commercialista telematico

impliciti derivanti da debiti di natura commerciale, mentre, tra gli attivi, vanno inclusi quelli derivanti da crediti della stessa natura.

Determinazione quantitativa

L'individuazione percentualistica della deducibilità degli interessi passivi è affidata alla determinazione di natura aziendale di un risultato economico parziale quale il R.O.L. Tale indice nella pratica aziendale ha scarsa rilevanza perché annovera elementi di costo diversamente influenti la gestione. Il legislatore fiscale, tuttavia, ha voluto adottare un indicatore che avesse come riferimento un dato facilmente determinabile. Sicché, anche sulla scorta della nuova determinazione della base imponibile ai fini dell'Imposta sul reddito delle attività produttive⁴, il risultato operativo lordo è dato dalla differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. Dal raffronto così determinato vanno esclusi alcune voci di costo previste dal numero 10, lettere a) e b) - ammortamenti dei beni mobili materiali ed immateriali - e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

L'esclusione di alcune voci ha, da un lato, l'obiettivo di non far partecipare al calcolo interessi capitalizzati la cui conseguenza sarebbe accrescere il ROL, e dall'altro lato, non neutralizzare gli effetti dell'inclusione degli interessi da leasing tra gli interessi attivi.

L'utilizzo dei dati del bilancio civilistico per la determinazione del ROL, redatto secondo corretti principi contabili, ha posto l'obbligo (deroga) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di assumere le corrispondenti voci di conto economico diversamente imputati in applicazione delle regole contabili internazionali (IAS).

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. In pratica, si garantisce il riporto in avanti degli interessi passivi nella speranza di un futuro utilizzo in abbattimento dei ricavi.

Soggetti interessati

L'art. 96 del Tuir si applica ai soggetti previsti dall'art.73, tra i quali andranno incluse le società estere partecipanti ad un consolidato nazionale, anche se virtualmente consolidate.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

- alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria;
- alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

⁴ IRAP, D. Lgs. 446/1997.

Il commercialista telematico

- alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni;
- alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Limitazioni e deroghe

Gli interessi passivi sostenuti dalle alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (le società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo e le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1), sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. Particolare limitazione è, pure, l'inutilizzabilità delle disposizioni dell'art. 96 per finalità estranee. È il caso particolare del meccanismo di determinazione forfetaria del reddito prevista dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, concernente le cosiddette società non operative. A tal proposito, il semplice deterrente della mancata distribuzione degli utili per non far ricorrere la società al capitale di debito il quale produce interessi indeducibili, non può configurare, di per sé, una "situazione oggettiva" di disapplicazione.

Altra fattispecie riguarda la determinazione degli interessi in capo alle imprese che stipulano contratti con Enti pubblici ipotesi nei quali la regolarizzazione dei pagamenti è "sistematicamente" effettuata in modo dilazionato nel tempo e sulla base, per lo più, dello stato avanzamento lavori. Per tali soggetti, operano in pieno le disposizioni del comma 3 dell'articolo 96, ove si prevede che agli interessi attivi è possibile sommare degli interessi, "virtuali" - caratterizzati di ragionevole certezza -, calcolati parametrando al credito commerciale il tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto percentuale.⁵

⁵ Nella fattispecie in esame, si ritiene che gli interessi attivi virtuali debbano essere calcolati con decorrenza dal giorno in cui il Consorzio matura il diritto a percepire i corrispettivi (in forza del provvedimento che individua e assegna alla specifica opera pubblica le risorse stanziare dalle leggi di finanziamento) e fino alla data di incasso degli stessi.

Il commercialista telematico

Deducibilità nelle operazioni tra soggetti del gruppo

Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al comma 5, primo periodo dell'art. 96 partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di consolidato (art. 122 del Tuir), apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

Tuttavia, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati ineducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

Al fine di armonizzare il "mercato" fiscale nazionale a quello internazionale, le disposizioni della deducibilità degli interessi si applicano anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c), ossia, i requisiti del controllo rilevante per l'accesso al consolidato nazionale, nonché il requisito dell'identità dell'esercizio sociale e della certificazione del bilancio.

Nella dichiarazione dei redditi del consolidato, la società consolidante dovrà indicare i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera.

La società controllata estera (virtualmente inclusa nel consolidato nazionale al limitato fine della gestione a livello di gruppo della disciplina dell'articolo 96 del TUIR) può, in altri termini, apportare alla fiscal unit esclusivamente la propria eccedenza di R.O.L.. Qualora, infatti, si ammettesse la trasferibilità al consolidato da parte del soggetto estero della relativa quota di interessi passivi netti eccedenti, si consentirebbe la deduzione di un componente negativo che ha concorso alla determinazione di un reddito di un soggetto residente all'estero (con ciò violando il principio di tassazione su base territoriale dei soggetti non residenti).

Nelle operazioni di natura elusiva che possono instaurarsi tra le società partecipanti al consolidato, pratica attuabile con manipolazioni e scambio di capienze di ROL, le somme versate in contropartita ricadranno nella disposizione di irrilevanza fiscale di cui all'articolo 118, comma 4, del TUIR⁶. L'irrilevanza sarà pari all'ammontare di IRES di gruppo non pagata conseguentemente all'utilizzo

⁶Vedi anche la Circolare n. 53/E del 2004.

Il commercialista telematico

del maggiore ROL individualmente non utilizzato ma trasferito alla compagine consolidata.

Deducibilità in presenza di operazioni straordinarie

In virtù delle modifiche all'art. 96⁷, il legislatore fiscale ha disciplinato una potenziale ipotesi elusiva che avrebbe potuto innescarsi con l'ausilio delle operazioni straordinarie, quest'ultime portate a termine con il solo fine di trasferire interessi in deducibili per in capienza di ROL a società "contenitore".

Con un intervento nell'articolo 172 (fusioni), comma 7, del TUIR, con un ultimo inciso si prevede che *"Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi in deducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96"*. L'intervento chirurgico del legislatore ha equiparato l'intrasferibilità delle perdite riportabili agli interessi passivi riportabili in avanti.

Per il rinvio previsto dall'art. 173, comma 10, la limitazione della trasferibilità degli interessi passivi si applica anche alle operazioni di scissione.

La conseguenza immediata è che anche per gli interessi passivi toccherà procedere alla verifica delle condizioni di vitalità previste dal predetto art. 172 del Tuir, e, qualora verificata la condizione esimente, sarà possibile riportare solo l'ammontare di interessi passivi in deducibili che non eccedono l'ammontare del patrimonio netto contabile non tenendosi conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori alla data cui è riferita la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile.

Inoltre, con riferimento agli interessi passivi riportabili in avanti, l'effetto svalutazioni sulle partecipazioni già dedotte, al pari di quanto avviene con le perdite, non potrà verificarsi in quanto l'ipotesi di riporto in avanti degli interessi passivi in passato non era prevista.

Interessi passivi e altre forme di finanziamento, anche indiretto.

Un aspetto problematico della determinazione del rapporto tra interessi attivi e passivi è stato la corretta rilevanza da dare agli interessi connessi a forme di finanziamento diverse da quelli attinti dagli enti di credito. È il caso, per esempio, dei crediti di imposta o di particolari operazioni che maturano interessi passivi ma che hanno già, all'interno dell'ordinamento tributario, un'autonoma disciplina, come per esempio la deducibilità degli autoveicoli.

Per quanto riguarda le agevolazioni fruibili come crediti di imposta, è vigente l'orientamento⁸ secondo cui gli interessi sono irrilevanti al fine del calcolo della deducibilità. Tale orientamento, nel caso specifico, è stato reso in riferimento al credito di imposta per le aree svantaggiate - Legge 296/2006 - ma deve ritenersi che il medesimo principio possa essere applicato a qualsiasi forma di intervento⁹ quindi, sia per altri crediti di imposta aventi medesime finalità sia per crediti di imposta non necessariamente erogati dallo Stato.

⁷ La relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2008 ha chiarito che l'articolo 96 del TUIR non ha natura di norma antielusiva.

⁸ Cfr. Circolare n. 38/E del 2008.

⁹ Contributi alle imprese di autotrasporto, contributi per attività di ricerca, agevolazioni Tremonti e Tremonti bis, www.commercialistatelematico.com

Il commercialista telematico

Una spetto particolare potrebbe originarsi in capo ai contributi concessi in abbattimento degli interessi contratti per l'acquisto di un macchinario¹⁰; in tal caso, il problema è superato contabilizzando i predetti contributi in abbattimento della voce di bilancio C17 del conto economico, configurandosi, di fatto, un immediato abbattimento degli interessi passivi¹¹.

Con riferimento alle operazioni che prevedono la presenza di interessi passivi marginali rispetto all'operazione principale, l'orientamento del fisco è quello di utilizzare la disciplina particolare sulla disciplina generale prevista dall'art. 96¹².

È quanto avviene per gli interessi passivi sostenuti in seguito ai finanziamenti contratti per l'acquisto degli autoveicoli e disciplinati dall'art. 164 del Tuir; gli interessi passivi potranno essere dedotti in ragione della percentuale di deduzione del veicolo a cui gli interessi sono riferiti:

- dedotti al 100%, se relativi ai mezzi di trasporto per i veicoli, "destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" o, rispettivamente, "adibiti ad uso pubblico";
- dedotti al 40 per cento del loro ammontare, o dell'80 per cento per gli automezzi utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, per i veicoli a motore il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1, dell'art. 164;
- dedotti al 90 per cento se relativi a mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Possibili scenari futuri

Dottrina autorevole ritiene¹³ che la determinazione degli interessi passivi così come formulata lascia dubbi irrisolti, specie per le imprese che sostengono nel proprio processo produttivo più elementi di costo piuttosto che spese. Se la scelta del legislatore fiscale nel determinare il ROL ha riguardato solo l'aspetto della neutralità fiscale equiparando, per esempio, un finanziamento di leasing agli investimenti ammortizzabili, del resto non potrà non tenersi conto anche della finalità dell'investimento; di conseguenza, qualora si prenda in considerazione la modifica della percentuale di detrazione ai fini dell'art. 96, le scelte dovranno orientarsi tenendo in conto la fonte da cui deriva il prestito e dell'incidenza del bene nel patrimonio aziendale.

Particolare attenzione meritano, inoltre, le imprese che operano con metodo della commessa completa ma che non hanno per forza di ciò rapporti commerciali con Enti pubblici, dando modo di adottare la determinazione di interessi virtuali in tutte le operazioni di carattere commerciale che non prevedono una regolazione in via immediata, sulla scorta, anche, della generalizzazione dell'art. 6 ai fini IVA.

Anche l'interpretazione restrittiva in materia di elusività prevista dall'art. 96, va analizzata con riguardo sia all'applicabilità delle disposizioni in capo ai soggetti come individuati dal comma 5 del 96, sia con riferimento all'orientamento

¹⁰ cfr. legge n. 1329/1965, c.d. legge Sabbatini.

¹¹ Cfr. documento interpretativo n. II del CNDC.

¹² Cfr. Circolare n. 48/E del 1998.

¹³ Cfr. alla diretta di ItaliaOggi del 17 gennaio 2009 in occasione dell'incontro con l'Agenzia delle Entrate, intervento dell' On. Maurizio Leo.

Il commercialista telematico

introdotto dalle sentenze della Cassazione nn. 30055/08, 30056/08 e 30057/08, che per forza di cose dovrà far rivedere gli orientamenti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali.

Sotto il primo aspetto, per esempio, prevedere la maturazione di interessi “virtuali”, in considerazione di un ipotetico ricorso al mercato del debito come diretta conseguenza del mancato incasso di ricavi contabilizzati, in attesa di ulteriori chiarimenti, potrà applicarsi anche alle imprese che non necessariamente abbiano fatto ricorso all’indebitamento. Se così non fosse, andrebbe introdotto un particolare meccanismo per dimostrazione le potenzialità reddituali dell’impresa al pari di quanto fu previsto con l’ex art. 98 del testo unico, quale condizione della mancata soccombenza alla indeducibilità prevista con la Thin cap.

Sotto l’aspetto della valenza antielusiva, con le predette richiamate sentenze della Cassazione, saltano i limiti delle disposizioni previste dall’art. 37bis del DPR n. 600 del 1973, portando alla diretta conseguenza, nel caso in specie, che la non elusività dichiarata per l’art. 96 del testo unico viene meno rendendo una certezza un ulteriore dubbio, potenziale fattore di contenzioso.

Giuseppe Bennici
17 Febbraio 2009